

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 8 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

““

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MELCHIORRE (all'epoca dei fatti Presidente ASD Scerne Calcio) E DOMENICO FERRETTI (all'epoca dei fatti Amministratore delegato ed attualmente Amministratore unico Morro D'Oro Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL'ART. 38 NOIF E DELLE SOCIETA' ASD SCERNE CALCIO E MORRO D'ORO CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n.1323/25pf07-08/SP/en del 22.11.2007)**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale i seguenti soggetti per i motivi appresso indicati:

Mauro Melchiorre, all'epoca dei fatti Presidente dello Scerne Calcio, per aver fatto assumere la conduzione tecnica della Società a Di Marco Leone, soggetto non tesserato per tale funzione ma solo per il ruolo di calciatore – indicandolo formalmente nelle distinte come allenatore nonostante la collaborazione fosse di mero fatto – ed impegnato in qualità di preparatore atletico, con diversa Società;

Domenico Ferretti, all'epoca dei fatti Amministratore Unico del Morro D'Oro, per aver fatto svolgere l'attività di preparatore atletico a Di Marco Leone, soggetto non tesserato, pur essendo a conoscenza dell'impegno da questi assunto come allenatore di fatto, oltre che calciatore tesserato, nei mesi compresi tra gennaio e marzo, per altra Società;

Le società ASD Scerne Calcio e Morro D'Oro Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente, per quanto riguarda lo Scerne Calcio, ed al proprio Amministratore Unico, per quanto riguarda il Morro D'Oro, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS.

Il Procuratore Federale ha proceduto separatamente contro Di Marco Leone, dinnanzi alla Commissione disciplinare presso il settore tecnico della FIGC.

All'udienza del 8/2/08 il rappresentante della Procura dott. Spagnoletti ha chiesto l'inibizione per mesi sei per Melchiorre e Ferretti e l'ammenda di € 1.000,00 per le società Scerne Calcio e Morro d'Oro.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Preliminarmente va disposto lo stralcio della posizione della società ASD Scerne Calcio che è stata dichiarata inattiva per la stagione sportiva 2007-2008 (vedi CU n. 7 del 9.8.2007 CR Abruzzo) e che, in ogni caso, non risulta ritualmente avvisata della fissazione del dibattimento.

Dall'attività istruttoria compiuta dall'Ufficio Indagini si evince che effettivamente Di Marco Leone ha collaborato come preparatore atletico del Morro d'Oro a inizio stagione 2006 – 2007 senza essere tesserato e senza alcun contratto, come attestano le dichiarazioni dell'interessato, dell'amministratore unico, dei dirigenti e dei giocatori sentiti.

Il Di Marco Leone, senza contratto né tesseramento, ha poi allenato lo Scerne Calcio da gennaio a marzo 2007, come attestano i documenti ufficiali di gara e le dichiarazioni dell'interessato, del presidente, dei dirigenti e dei calciatori sentiti.

Pur non essendoci, quindi, contratti o tesseramenti firmati che confermino i due impegni sportivi del Di Marco nella stagione 2006-2007, le concordi testimonianze, anche dell'interessato, e alcuni documenti di gara, dimostrano che, di fatto, lo stesso ha effettivamente svolto i due ruoli specificati in precedenza.

In ordine alla contemporaneità dei due ruoli, risultano decisive le dichiarazioni di tre tesserati del Morro d'Oro (Di Nicola Ercole, Di Nicola Daniele e Di Pietro Domenico) che concordemente confermano che il Di Marco, da gennaio a marzo 2007, pur diminuendo la frequenza della sua collaborazione, ha continuato a lavorare per il Morro d'Oro nonostante la sua contestuale attività di allenatore dello Scerne Calcio.

Tali condotte integrano la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva previsti dall'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38 delle NOIF.

A tale titolo devono quindi essere sanzionati Melchiorre Mauro e Ferretti Domenico.

La società Morro d'Oro calcio s.r.l. risponde a titolo di responsabilità diretta della condotta del suo rappresentante legale.

Sanzione congrua per le violazioni contestate appare quella dell'inibizione fino al 30/6/08 per Melchiorre e Ferretti e quella dell'ammenda di € 500,00 per il Morro d'Oro.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento infligge l'inibizione fino al 30/6/08 a Melchiorri Mauro e Ferretti Domenico e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Società Morro D'Oro Calcio Srl.

Dispone lo stralcio degli atti relativi alla soc. ASD Scerne Calcio e la loro trasmissione alla Procura Federale.

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GENTILE (all'epoca dei fatti e attualmente Presidente AC Castellettese), GIOVANNA GARBIERI (all'epoca dei fatti e attualmente Presidente GC Soccer Boys) E CRISTIANO DONATO (all'epoca dei fatti e attualmente Presidente ASD Arona G.OL.IN.PAR) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL'ART. 38 NOIF E DELLE SOCIETA' AC CASTELLETTESE, GS SOCCER BOYS E ASD ARONA G.OL.IN.PAR PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n.1367/809pf06-07/SP/en del 26.11.2007)**

Letti gli atti e le memorie difensive;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Leonardo Spagnoletti;

OSSERVA

Con atto del 29.11.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Gentile, la Sig.ra Giovanna Garbieri ed il Sig. Cristiano Donato per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS anche in relazione agli artt. 35 del Settore Tecnico e 38 NOIF e la Società AC Castellettese, la Società GS Soccer Boys e la Società ASD Arona G.OL.IN.PAR., per la violazione dell'art. 2, co. 4, CGS, oggi art. 4, co. 1, CGS per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente.

Alla riunione dell'8.2.2008, alla quale i deferiti, sebbene ritualmente convocati, sono rimasti assenti, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Giuseppe Gentile la inibizione per mesi 3 (tre), per la Sig.ra Giovanna Garbieri la inibizione per mesi 6 (sei) e per il Sig. Cristiano Donato la inibizione per mesi 9 (nove), e, per la Società AC Castellettese, l'ammenda di € 500,00, per la Società GS Soccer Boys, l'ammenda di € 1,000,00, e per la Società ASD Arona G.OL.IN.PAR., l'ammenda di € 2.000,00.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Fermo restando il precetto di cui all'art. 35 del Settore Tecnico, specularmente all'art. 1, co. 1, CGS, l'art. 38 NOIF impone ai tecnici di chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

Dall'esame della documentazione in atti e delle prove raccolte emerge, inequivocabilmente, che i Sigg.ri Alfonso Pagliuca e Sergio Ferraro, nel corso della stagione sportiva 2006/2007 hanno assunto, di fatto, la conduzione tecnica delle squadre del settore giovanile della AC Castellettese e della ASD Arona G.OL.IN.PAR ed il solo Ferraro anche quella della GS Soccer Boys.

Pertanto, appurata la responsabilità dei deferiti per le violazioni agli stessi ascritte, ciò che rileva, ai fini della quantificazione delle sanzioni infliggende, è la natura delle condotte contestate.

La volontaria e protratta inosservanza della normativa di settore fa sorgere la responsabilità dei Presidenti deferiti e quella, consequenziale, delle Società dagli stessi presiedute, ai sensi delle vigenti disposizioni.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Giuseppe Gentile, alla Sig.ra Giovanna Garbieri ed al Sig. Cristiano Donato la inibizione sino al 30.6.2008 ed alla Società AC Castellettese, alla Società GS Soccer Boys ed alla Società ASD Arona G.OL.IN.PAR. l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

**APPELLO DELLA SOCIETA' ASD POL. CARSO AVVERSO L'AMMENDA DI €2.000,00 E L'INIBIZIONE PER MESI 12 E MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 67 del 29.11.2007)**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso;

uditi la parte ricorrente ed il rappresentante della Procura Federale che ha eccepito la mancata notificazione del gravame alla Procura ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

esaminati gli atti;

osservato che il ricorso è inammissibile giacchè nelle carte del procedimento non si rinviene la prova che i reclamanti abbiano inviato alla parte contro interessata, nella fattispecie la Procura Federale, copia del gravame;

rilevato che tale omissione, peraltro riconosciuta dai ricorrenti, comporta la violazione dell'art. 33 comma 5 CGS, da cui deriva de plano l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. PAULI ARBAREI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PAULI ARBAREI-SADALI DEL 2.12.2007 (delibera Giudice Sportivo C.U. n. 21 del 6.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna C.U. n. 25 del 10.1.2008 – Campionato 2^ Categoria).**

Visti gli atti;

letto il ricorso;

lette le controdeduzioni della Società UP Sadali;

considerato che la Società Pol. Pauli Arbarei ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Sardegna che ha accolto il ricorso presentato dalla Società Pol. Sadali avverso la decisione del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della gara in epigrafe;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

rilevato che, in ogni caso, la Società ricorrente preannunciava appello a questa Commissione in data 15.1.2008 (fuori termine), chiedendo copia dei documenti ufficiali, ma ometteva l'analoga comunicazione contestuale alla controparte, come disposto dall'art. 37 comma 1 CGS e pertanto deve, anche sotto tale profilo, essere dichiarato inammissibile,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' BOLOGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCORA-BOLOGNA DEL 2.12.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 27 del 9.1.2008 – Campionato Calcio Femminile Serie C).**

La Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Emilia Romagna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 27 del 9.1.2008, accoglieva il reclamo della società Ancora e per l'effetto comminava alla società Bologna Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita della gara Ancora–Bologna del 2.12.2007 Campionato regionale femminile serie C

ed alla calciatrice Moiani Giulia, della cui posizione irregolare si trattava, una giornata di squalifica.

Avverso tale decisione ricorre la Società Bologna Calcio Femminile per ottenere la revoca della stessa e la conseguente omologa della gara con il risultato conseguito sul campo.

Deduce la ricorrente di non aver ricevuto dalla Società antagonista la copia del reclamo e che l'omissione comporta di per sé l'insanabile nullità del procedimento di primo grado.

La società Ancora non ha controdedotto.

Il ricorso è fondato.

Risulta dagli atti (foglio di censimento) che la sede e l'indirizzo per la corrispondenza della ricorrente è sito in Bologna Via Martin Luter King civico n. 1 e che il reclamo della Società Ancora Calcio Femminile è stato inoltrato in data 3.12.2007 al civico n. 5 della stessa via e non al civico n. 1, come avrebbe dovuto essere, con visibile e non contestabile errore della Società all'epoca reclamante.

Ciò lascia supporre, oltre ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente non abbia ricevuto il reclamo e che l'art. 46 comma 5 C.G.S. sia stato in effetti violato.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, annulla la decisione della Commissione disciplinare territoriale di cui in premessa ed ogni provvedimento ad essa connesso, e, per l'effetto, omologa la gara Ancora–Bologna del 2.12.2007 valevole per il Campionato di Calcio femminile serie C con il risultato di 1–2 acquisito sul campo.

Dispone la restituzione della tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma l'8 febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete